

**COMUNE DI MAGLIONE**

10030 - piazza XX Settembre, 4 - ☎ 0161 400123

✉ info@comune.maglione.to.it**ORDINANZA N. 3-2026 del 26.3.2026** - protocollo generale nr. 868/2026

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito veicolare e pedonale per chiunque di accedere nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi comunali in via Castello – criticità meteo
- da giovedì 26 marzo a sabato 28 marzo 2026

IL SINDACO

PREMESSO che è un corso l'allerta per una progressiva intensificazione dei venti con raffiche forti o molto forti anche in pianura (fino a 70-80 km/h) e per dare attuazione alle misure preventive necessarie a far fronte a situazioni emergenziali di protezione civile;

RITENUTO opportuno ridurre i pericoli per l'incolumità pubblica con attuazione di misure precauzionali preventive in occasione di emergenze ambientali diramate dal Dipartimento di Protezione civile della Regione Piemonte che possono determinare pregiudizio per la sicurezza e per la pubblica incolumità, in particolare rispetto al rischio di cadute di alberature nelle aree verdi;

RILEVATO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTO il D. lgs. 2.1.2018, n. 1, *Codice di protezione civile*;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del *Codice della strada* ex D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*;

ORDINA

il divieto temporaneo per chiunque di accedere nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi comunali, comprendendo anche il transito su via Castello fino all'accesso al cimitero, **dalle ore 8 del 26.3.2026 alle ore 20 del 28.3.2026**. È consentito il transito la sosta nelle aree interdette in dispositivo ai soli veicoli autorizzati e a quelli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;

AVVERTE CHE

- I. i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;
- II. eventuali danni a persone e/o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti;

DISPONE CHE

1. la presente ordinanza sia resa nota al pubblico nel rispetto della normativa vigente;
2. la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale di Maglione e ai Carabinieri di Borgomasino;
3. i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

INFORMA

- 1) che il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- 2) per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente del Consiglio di Stato ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio>

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze> e sui luoghi d'interesse;

Maglione, 26 marzo 2026

**IL SINDACO**

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39